

obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - con titoli di credito - rifiuto del creditore in assenza di giustificato motivo

Contrarietà all'obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Conseguenze in ordine alla "mora debendi" - Esclusione della stessa - Fattispecie in tema di rifiuto di assegno bancario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14531 del 10/06/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14531 del 10/06/2013

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omissso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria).